



Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 228958/2012
- Sottoscritta il: 28/09/2012
- Richiesta di pubblicazione
all'Albo Pretorio. 
- Trasmessa ai Messi
comunali.

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E DEI LABORATORI ALIMENTARI SITUATI IN VIA GIUSEPPE PETRONI

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale P.G.N. 18657, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 136 P.G.N. 52550/2012:
- detta gli indirizzi consiliari in materia di definizione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo, in particolare, che il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 13, comma 3);
- prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro od in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);
- stabilisce modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);

TENUTO CONTO che la zona universitaria, con particolare riferimento a Via Petroni, è luogo ad elevata frequentazione da parte di cittadini, turisti e studenti, sia per le caratteristiche di tradizione, storia e rilevanza, ma anche in considerazione della presenza di molte attività commerciali, di intrattenimento e svago, di pubblici esercizi e di laboratori artigianali alimentari, che vengono frequentati, anche nelle ore serali e notturne, da un gran numero di persone;

RILEVATO:

- che, dai rapporti della Polizia Municipale, dai contenuti delle segnalazioni, esposti e denunce, rappresentate dai cittadini residenti nella zona di via Petroni si registra da tempo una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile tale da incidere negativamente sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina;
- che, come riportato nella relazione della Polizia Municipale in data 10.07.2012, in atti, la strada, lunga circa 200 metri "ad andamento non rettilineo e dalle dimensioni in termini di sede stradale piuttosto ridotte (...) è interessata da soste di veicoli generalmente su entrambi i lati ed è soprattutto contraddistinta dalla presenza, oltretutto di numerosi residenti, di un fitto concentrazione di circa 50 attività, tra laboratori artigianali alimentari, esercizi di vicinato alimentari e pubblici esercizi";

CONSIDERATO che tale concentrazione, nella zona interessata, di attività aventi la medesima destinazione porta gli avventori a raccogliervisi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti, e di alimenti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora;

TENUTO CONTO, poi, che i pubblici esercizi svolgono l'attività di somministrazione in locali di ridotte dimensioni, i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali, poi, sono privi di sale interne, di modo che una tale combinazione di fattori favorisce la formazione di assembramenti di avventori sotto i portici e lungo la strada, di dimensioni consistenti tali da renderne difficile la gestione sotto diversi profili delle ordinarie categorie degli interessi pubblici;

ATTESO che la questione è stata esaminata più volte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, emergendo la necessità che, nel contesto delle politiche integrate della sicurezza, il Comune svolga un'azione mirata per l'eliminazione dei fenomeni di pregiudizio alla vivibilità urbana che si verificano nella citata area, in relazione alle proprie competenze istituzionali, agendo anche sugli orari di chiusura degli esercizi pubblici;

DATO ATTO che, a fronte di tale situazione, il Comune di Bologna ha richiesto all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna una verifica del rumore antropico lamentato dai residenti di via Petroni;

PRESO ATTO del rapporto tecnico in data 04/07/2012, inoltrato dall'Agenzia Regionale Prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna, dal quale emerge che "via Petroni è interessata, in orario notturno, da un clima acustico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale, con evidente disturbo per le persone interessate: causa prevalente di tale disturbo è certamente da imputare al rumore antropico dovuto alla presenza di numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via";

RITENUTE, pertanto, l'opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazione potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte della tutela di beni pubblici prevalenti che è intenzione dell'Amministrazione tutelare, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, all'igiene pubblica,

secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

PRESO ATTO del parere in data 26 luglio 2012, del Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, avente ad oggetto "Parere sanitario relativo alla rumorosità notturna di via Petroni", conservato agli atti;

RILEVATO che in detto parere si legge: " (...) Da un punto di vista sanitario occorre far riferimento sia alla normativa vigente sia alle evidenze scientifiche maturate negli ultimi anni (...). La classe di catalogazione della zona, la quarta, rappresenta in ambito abitativo quella più tollerante per i livelli di rumorosità. Appare del tutto ovvio come i valori massimi consentiti dalla normativa siano stati individuati dal legislatore a tutela della salute pubblica e che sforamenti oltre i massimi livelli di accettabilità rappresentino un pericolo per il benessere degli esposti", individuati, in particolare, si legge ancora, negli appartenenti ai c.d. "gruppi vulnerabili": minori, persone anziane, donne in gravidanza, persone portatrici di malattie croniche e lavoratori turnisti;

RICHIAMATO, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in legge dalla Legge n. 214/2011, che, in particolare, all'art. 31 stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, considerando, tuttavia, che il secondo comma dell'articolo citato stabilisce, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: "(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" " indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell'iniziativa economica;

RILEVATO che:

- è intento dell'Amministrazione Comunale valutare attentamente, nel corso dei prossimi mesi, attraverso opportuni strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, la compatibilità delle attività commerciali che insistono in altre zone della città con la qualità della vita degli abitanti che vi risiedono;

- l'attività di analisi e di studio in relazione alla compatibilità dell'attività degli esercizi commerciali con le funzioni territoriali e antropiche al fine di rendere possibile una miglior armonizzazione del territorio verrà effettuata nel corso della vigenza del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire con ordinanza "di zona" con riguardo alle peculiari caratteristiche della Via Giuseppe Petroni, prevedendo fasce orarie di chiusura diversificate per gli esercizi di somministrazione e laboratori ed esercizi di vicinato, tenuto conto della diversità dei requisiti strutturali specifici per ciascuna attività, come indicato in parte dispositiva;

DISPONE

a far data dal 01 ottobre 2012 per tutte le tipologie di attività commerciali ubicate in via Giuseppe Petroni, le seguenti fasce orarie di apertura dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza:

per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo

per i laboratori artigianali alimentari

- la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 23,00 e l'apertura non prima delle ore 06,00;

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto

- dalle ore 06,00 alle ore 22,00

DISPONE INOLTRE

ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Dispone, infine, che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Bologna,

IL SINDACO
Virginio Merola

Bologna, 28/09/2012

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

Allegati:

File allegati: